

Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461.805595

INFORMATIVA N. 354

Trento, 04.11.2010

SETTORE Previdenziale

ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISOCCUPATI: PUBBLICATI IN G.U. I DECRETI ATTUATIVI

RIFERIMENTI

- Decreto 26 luglio 2010 (n. 53343)
- Decreto 26 luglio 2010 (n. 53344)

IN SINTESI

Con i Decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali datati 26 luglio 2010 pubblicati sulla G.U. n. 253 del 28 ottobre 2010 viene data attuazione a quanto previsto dalla Finanziaria 2010 in materia di agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori disoccupati.

Si tratta in particolare dei benefici contributivi previsti per l'assunzione nel 2010 di lavoratori

- *titolari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano compiuto almeno cinquanta anni di età (articolo 2, comma 134);*
- *titolari di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile (articolo 2, comma 151).*

In entrambi i casi il datore di lavoro che ha stipulato il contratto di lavoro che intende richiedere il beneficio è tenuto ad effettuare apposita domanda all'INPS,

- *nel primo caso, entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto, secondo le istruzioni che saranno fornite dall'Istituto, ovvero per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni, entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione;*
- *nel secondo caso, entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto, ovvero per i contratti stipulati prima della pubblicazione del decreto (28 ottobre 2010), entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione pertanto entro il 30 di novembre 2010.*

RIPRODUZIONE VIETATA

La Legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010), **all'articolo 2, comma 134**, ha previsto l'estensione, in via sperimentale per il 2010, della riduzione contributiva per i lavoratori in mobilità, pari a quella per gli apprendisti, ai datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni.

In particolare sono previsti, per l'anno 2010 e comunque **non oltre il 31 dicembre 2010**,

- la riduzione contributiva consistente nel pagamento dell'aliquota contributiva dovuta per gli apprendisti, a favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di **disoccupazione** non agricola con requisiti normali che abbiano almeno **50 anni** di età;
- il prolungamento della durata della riduzione contributiva in oggetto per i datori di lavoro che assumono **lavoratori in mobilità** ovvero beneficiari dell'indennità di **disoccupazione** non agricola con requisiti normali, a condizione che gli stessi abbiano **almeno 35 anni di anzianità contributiva**, fino alla data di maturazione del diritto alla pensione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

Inoltre, **l'articolo 2, comma 151** della Finanziaria 2010 dispone l'erogazione, per il 2010, nei limiti di 12 milioni di euro, di un incentivo a carico INPS in favore dei datori di lavoro

- le cui aziende non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica e che non abbiano sospensioni dal lavoro,
- che assumano lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile.

Come si ricorderà, il Legislatore rinviava ad appositi decreti interministeriali la definizione delle modalità di attuazione delle suddette disposizioni.

Ora, con **Decreti del 26 luglio 2010** pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del **28 ottobre 2010**, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha dato attuazione

- con il decreto n. 53343 a quanto previsto dall'articolo 2, comma 134 della Finanziaria 2010;
- con il decreto n. 53344 a quanto previsto dall'articolo 2, comma 151 della Finanziaria 2010.

ASSUNZIONE SOGGETTI CINQUANTENNI DISOCCUPATI

La Finanziaria 2010

L'articolo 2, comma 134, **primo periodo** della Legge n. 191/2009 dispone che:



"In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di età."

Datori di lavoro beneficiari

Sono ammessi al beneficio della riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura prevista per gli apprendisti



tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali che abbiano compiuto almeno cinquanta anni di età.

L'agevolazione spetta anche alle **società cooperative** per il socio con il quale viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato.



Il beneficio **non spetta** qualora

- l'assunzione costituisca attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale;
- nei sei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato **licenziamenti** per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- il datore di lavoro abbia **in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro**, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario;
- tra l'impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia **sostanziale coincidenza degli assetti proprietari** ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

In caso di **sostanziale coincidenza degli assetti proprietari** il Decreto prevede che il beneficio possa essere comunque fruito se l'assunzione avviene dopo sei mesi dal licenziamento.

Assunzioni agevolabili e lavoratori per i quali spetta il beneficio

Il beneficio spetta per le **assunzioni**,



- a tempo **indeterminato o determinato**, a tempo pieno o parziale,
- effettuate dal **1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010**.

Il beneficio spetta a condizione che il **lavoratore**,



alla **data dell'assunzione, congiuntamente:**

- abbia compiuto **50 anni**;
- sia **titolare** dell'indennità di **disoccupazione non agricola** con **requisiti ordinari**, (art. 19, comma 1, del regio decreto-legge n. 636/1939 come convertito dalla Legge n. 1272/1939).

Misura e durata del beneficio

Il **beneficio**, consiste nel versamento dei contributi, a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli **apprendisti** per le seguenti durate.

Qualora il datore di lavoro abbia assunto il lavoratore



- a **tempo indeterminato**, il beneficio è riconosciuto fino al **31 dicembre 2010**;
- a **tempo determinato** il beneficio è riconosciuto per la **durata del contratto** di lavoro e, comunque, fino al **31 dicembre 2010**.

Il decreto prevede che in caso di **trasformazione del contratto** da tempo determinato a tempo indeterminato che avvenga, non oltre il 31 dicembre 2010, il beneficio contributivo è riconosciuto **fino al 31 dicembre 2010**.

In caso di trasformazione del contratto a tempo determinato (per il quale il datore di lavoro ha diritto all'agevolazione) in contratto a tempo indeterminato il beneficio spetta se il **lavoratore**:

- era **titolare** dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla **data** dell'assunzione **a tempo determinato**;
- abbia compiuto **50 anni** alla **data della trasformazione** del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.



A parere di chi scrive quest'ultima disposizione sembra in contrasto con la previsione generale secondo la quale alla data di assunzione (pertanto sia che l'assunzione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) il lavoratore deve, **"congiuntamente"** aver compiuto **50 anni** ed essere **titolare** dell'indennità di **disoccupazione** non agricola con requisiti ordinari. In altre parole, dalla formulazione della norma si evince che è possibile continuare a fruire del beneficio, fino al 31 dicembre 2010, solamente in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato stipulato con un lavoratore che possiede i requisiti richiesti alla data di assunzione a tempo determinato.

Si auspica un intervento dell'INPS che chiarisca se è possibile fruire del beneficio anche nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato stipulato con un lavoratore che alla data di assunzione a termine è titolare di indennità di disoccupazione ma non può far valere il requisito di età (assunzione non agevolabile) ma che può far valere tale requisito alla data di trasformazione del contratto in tempo indeterminato.

RIPRODUZIONE VIETATA

Modalità di richiesta del beneficio

Il decreto prevede che per beneficiare dell'agevolazione, il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare apposita **domanda**



- all'INPS
- entro il **mese successivo** alla data di **stipulazione del contratto**, secondo le istruzioni che saranno fornite dall'Istituto, ovvero
- per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni, entro il **mese successivo alla suddetta pubblicazione**.

Pertanto è necessario attendere le istruzioni dell'INPS per poter beneficiare delle agevolazioni.

Risorse finanziarie

Il beneficio è concesso nel limite delle risorse finanziarie stanziare a tal fine.



Qualora le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande pervenute, l'INPS concederà il beneficio seguendo l'ordine cronologico di stipulazione del contratto di lavoro, ferma restando l'osservanza del termine per la presentazione delle domande.

Cumulabilità

L'articolo 2, comma 3 del Decreto prevede che il beneficio sia cumulabile con l'incentivo previsto dall'art. 2, comma 151, della Legge n. 191/2009 (assunzione di lavoratori che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari ovvero dell'indennità speciale di disoccupazione edile), qualora ne ricorrono i presupposti.

PROLUNGAMENTO AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN MOBILITÀ O DISOCCUPATI

La Finanziaria 2010

L'articolo 2, comma 134, **secondo periodo** della Legge n. 191/2009 dispone che:



“La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010”.

Datori di lavoro beneficiari e lavoratori coinvolti

Il beneficio spetta per le **assunzioni**,



- di **lavoratori**
 - **in mobilità** o che beneficiano dell'indennità di **disoccupazione** non agricola con requisiti normali,
 - che abbiano maturato **almeno 35 anni** di anzianità contributiva,
- a tempo **indeterminato o determinato**, a **tempo pieno o parziale**,
- effettuate dal **1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010**.

Il Decreto prevede inoltre che il beneficio spetta ai datori di lavoro che



- alla data del **1° gennaio 2010** (entrata in vigore della Finanziaria)
- hanno già alle proprie **dipendenze lavoratori** che presentano **“congiuntamente”** i seguenti requisiti:
 - al momento dell'assunzione, erano in **mobilità** o titolari dell'indennità di **disoccupazione** non agricola con requisiti normali;
 - nel corso dell'anno **2010**, maturano almeno **35 anni** di **anzianità** contributiva.

L'agevolazione spetta anche alle **società cooperative** per il socio con il quale viene instaurato ovvero è stato instaurato, nei termini sopra evidenziati, un rapporto di lavoro subordinato.



Il beneficio **non spetta** qualora l'assunzione costituisca attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.

Si segnala che il decreto non riporta le altre condizioni di non spettanza previste per l'agevolazione in caso di assunzione di disoccupati con almeno 50 anni di età.

Misura e durata del beneficio

L'articolo 5, comma 1 del Decreto n. 53343 stabilisce che il beneficio consiste nel



"...il prolungamento delle riduzioni contributive previste dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2010."

In altre parole viene stabilito il **prolungamento** delle agevolazioni contributive (versamento dei contributi, a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli **apprendisti**), previste per le assunzioni con contratto a tempo determinato dalle liste di mobilità (art. 8, comma 2, della Legge n. 223/1991) con contratto a tempo indeterminato dalle liste di mobilità (art. 25, comma 9, della Legge n. 223/1991).



- **fino alla data di maturazione**, in capo al lavoratore, del **diritto al pensionamento** e, comunque,
- non oltre la data del **31 dicembre 2010**.

Preme evidenziare che, a parere di chi scrive, la norma facendo riferimento ad un "*prolungamento delle riduzioni contributive*" crea qualche perplessità in relazione ai lavoratori per i quali è possibile fruire del beneficio. Infatti, soprattutto per quanto riguarda l'assunzione di lavoratori in mobilità, non è chiaro se sia necessario che per quel lavoratore, il datore di lavoro (ovvero altri datori di lavoro in caso di assunzione ex novo) abbia già usufruito ovvero stia usufruendo di riduzioni contributive. Sembra opportuno l'intervento dell'INPS per fornire i necessari chiarimenti.

Modalità di richiesta del beneficio

Il decreto prevede che per beneficiare dell'agevolazione, il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare apposita **domanda**



- all'INPS
- entro il **mese successivo** alla data di **stipulazione del contratto**, secondo le istruzioni che saranno fornite dall'Istituto, ovvero
- per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni, entro il **mese successivo alla suddetta pubblicazione**.

Pertanto è necessario attendere le istruzioni dell'INPS per poter beneficiare delle agevolazioni.

Risorse finanziarie

Il beneficio è concesso nel limite delle risorse finanziarie stanziata a tal fine.



Qualora le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande pervenute, l'INPS concederà il beneficio seguendo l'ordine cronologico di stipulazione del contratto di lavoro, ferma restando l'osservanza del termine per la presentazione delle domande.

Cumulabilità

L'articolo 5, comma 6 del decreto prevede che il beneficio sia cumulabile con l'incentivo previsto dall'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (assunzione di lavoratori che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari ovvero dell'indennità speciale di disoccupazione edile), qualora ne ricorrano i presupposti.

INCENTIVO AI DATORI DI LAVORO CHE NON LICENZIANO

La Finanziaria 2010

L'articolo 2, comma 151 della Legge n. 191/2009 dispone che:



“In via sperimentale per l’anno 2010, nei limiti di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell’indennità di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell’indennità di cui all’articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, è concesso dall’INPS un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.”.

Datori di lavoro beneficiari

Sono ammessi al beneficio



tutti i datori di lavoro che assumono **lavoratori** titolari

- dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o
- dell’indennità speciale di disoccupazione edile.

L’agevolazione spetta anche alle **società cooperative** per il socio con il quale viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato.



Il beneficio **non spetta** qualora

- l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.
- nei sei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato **licenziamenti** per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- il datore di lavoro abbia **in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro**, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.
- tra l’impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia **sostanziale coincidenza degli assetti proprietari** ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

In caso di **sostanziale coincidenza degli assetti proprietari** il Decreto prevede che il beneficio possa essere comunque fruito se l’assunzione avviene dopo sei mesi dal licenziamento.

Assunzioni agevolabili e lavoratori per i quali spetta il beneficio

Il beneficio spetta per le **assunzioni**,



- a tempo **pieno e indeterminato**,
- effettuate dal **1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010**.

Il beneficio spetta a condizione che il **lavoratore**,



alla **data dell’assunzione**, sia titolare **alternativamente**:

- dell’indennità di **disoccupazione non agricola** con requisiti ordinari (art. 19, comma 1, del regio decreto-legge n. 636/1939 come convertito dalla n. 1272/1939) o
- dell’indennità speciale di **disoccupazione edile**.

Il decreto prevede che il beneficio spetti anche in caso di **trasformazione** di un contratto a tempo determinato, stipulato successivamente al 1° gennaio 2010, in un contratto a tempo pieno e indeterminato. La trasformazione deve avvenire nel corso del 2010.

Misura e durata del beneficio

L’incentivo in esame è pari all’indennità spettante al lavoratore assunto per il numero di mensilità di trattamento non erogate.

In particolare, al datore di lavoro spetta un incentivo mensile

- pari all'indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità o quota di mensilità residue rispetto a quelle già percepite, con esclusione di quanto sarebbe stato riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa;
- l'importo dell'incentivo non può essere superiore alla retribuzione erogata al lavoratore interessato riferita al corrispondente mese dell'anno.

Modalità di richiesta del beneficio

Il decreto prevede che per beneficiare dell'agevolazione, il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare apposita **domanda**



- all'INPS
- entro il **mese successivo** alla data di **stipulazione del contratto**, ovvero
- per i contratti stipulati prima della pubblicazione del decreto (pertanto prima del 28 ottobre 2010), entro il **mese successivo** alla suddetta pubblicazione, **pertanto entro il 30 novembre 2010**.

Il decreto prevede che l'incentivo sia erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di contributi previdenziali, pertanto per beneficiarne concretamente è necessario attendere le opportune istruzioni dell'INPS.

Risorse finanziarie

Il beneficio è concesso nel limite delle risorse finanziarie stanziare a tal fine (12 milioni di euro).



Qualora le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande pervenute, l'INPS concederà il beneficio seguendo l'ordine cronologico di stipulazione del contratto di lavoro.

Cumulabilità

L'incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente e con l'incentivo di cui all'art. 2, comma 134, della Legge n. 191/2009 (assunzione soggetti cinquantenni disoccupati, assunzione di lavoratori disoccupati che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva). ■

eventi normativa del lavoro



CONVEGNO NORMATIVA DEL LAVORO GLI IMPATTI DEL COLLEGATO LAVORO NELLA GESTIONE DEL PERSONALE

TRENTO, martedì **9 novembre 2010**

Interverranno in veste di relatori:

dott. **Enzo DE FUSCO**

Consulente del Lavoro in Roma

dott. **Alessandro MILLO**

Funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena



RIPRODUZIONE VIETATA